



Allegati n° - 1

Risposta al foglio prot. del (reg. prot. RT del n. AOOGR/)

Oggetto: Nota prot. AOOGR/PD Prot. 0192540 Data 20/04/2023 avente ad oggetto “Comunicazione relativa all’assolvimento dell’obbligo versamento imposta di bollo in relazione alle procedure per l’autorizzazione al trasporto transfrontaliero di rifiuti disciplinate nel Reg. CE n. 1013/2006 e smi.” - Precisazioni e correzioni.

A tutti i notificatori

Con la nota in oggetto questa Autorità competente ai sensi del Reg. CE 1013/2006, ha ritenuto necessario introdurre, quale condizione di procedibilità dell’istruttoria delle notifiche per il trasporto transfrontaliero di rifiuti presentate, la dichiarazione dei notificatori, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 mediante versamento con modello F23 sia in relazione alla presentazione della notifica sia in relazione al provvedimento ad essa conseguente.

Tuttavia, considerate le perplessità ed i dubbi sollevati da alcuni notificatori in merito all’utilizzo di tale esclusiva modalità di pagamento ed a seguito di apposito parere reso dall’Avvocatura regionale, si ritiene opportuno adottare le seguenti correzioni.

L’art. 3 della Legge n° 642/1972 “Disciplina dell’imposta di bollo”, stabilisce, infatti, i potenziali modi di pagamento dell’imposta di bollo e, con riferimento alle istanze presentate alle PA ed ai provvedimenti conclusivi da esse rilasciate in relazione a tali istanze, i modi di pagamento previsti sono quelli indicati rispettivamente nell’art. 3 e nell’art. 4 della Tariffa – Allegato A – Parte I.

Da quello che si evince dal testo normativo, il Legislatore ha lasciato al soggetto debitore una rosa di potenziali modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, senza restringerla ad una sola.

Inoltre, dato che l’imposta di bollo dovuta per la presentazione delle istanze e l’imposta di bollo dovuta per i provvedimenti rilasciati in conseguenza delle stesse è disciplinata da due articoli differenti della Tariffa e dunque il suo assolvimento è correlato a due atti tipologicamente diversi e temporalmente consecutivi tra loro, il pagamento dovrebbe, di regola, avvenire in due momenti distinti e non contestualmente.

Per quanto sopra, questo Ufficio, in revisione delle istruzioni precedentemente impartite, ritiene più in linea con il dettato normativo:

- consentire ai notificatori di utilizzare tutte le potenziali modalità di pagamento previste in relazione alle due tipologie di atto in questione (cioè istanza e provvedimento conclusivo), salvo richiedere loro di dichiarare ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 che il pagamento è stato effettuato.
- richiedere il pagamento dell’imposta dovuta ai sensi dell’art. 3 della Tariffa al momento della presentazione della notifica in via telematica (ossia tramite PEC) ed il pagamento di quella dovuta ai sensi dell’art. 4 della Tariffa non necessariamente in via anticipata e contestuale alla prima ma, al più tardi, prima del rilascio al destinatario del provvedimento conclusivo.

Pertanto, lasciando ferma la modalità di pagamento mediante F23, si comunica che, per la presentazione formale delle notifiche e per il rilascio degli eventuali provvedimenti conclusivi della procedura, i notificatori potranno utilizzare le altre modalità previste dalla legge. In particolare si suggerisce ai notificatori di assolvere all’imposta di bollo relativa al provvedimento conclusivo non appena i medesimi abbiano ricevuto la conferma ricevimento ai sensi dell’art. 8 comma 2 Reg. CE

1013/2006 dall'autorità di destinazione: ciò consentirà a questa autorità di spedizione di concludere più speditamente la procedura senza dover richiedere ai notificatori la dimostrazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo a ridosso del rilascio del provvedimento.

Come per il pagamento finora effettuato mediante F23, anche l'assolvimento dell'imposta con altra differente modalità dovrà essere dichiarato ai sensi dell'art. DPR 445/2000 con apposita dichiarazione sostitutiva (si veda il nuovo facsimile allegato alla presente) presentata a questo Ufficio via PEC (regionetoscana@postacert.toscana.it) da un rappresentante autorizzato del notificatore (legale rappresentante, procuratore speciale, etc.). Si ricorda che, qualora tale dichiarazione venga sottoscritta in maniera non digitale, la stessa deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso specifico di assolvimento mediante acquisto di marca da bollo il notificatore, nella dichiarazione sostitutiva, dovrà dichiarare:

- il valore della marca da bollo (cioè € 16,00), il numero identificativo della stessa e la data riportata sulla marca da bollo;
- la data di presentazione della notifica o di adozione del provvedimento conclusivo (a titolo di annullamento della marca da bollo);
- dichiarare di impegnarsi a conservare l'originale della marca da bollo per eventuali controlli da parte dell'amministrazione;
- dichiarare di essere consapevole che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del dichiarante l'obbligo di utilizzare una marca da bollo per ogni singola presentazione notifica/rilascio provvedimento conclusivo, e pertanto non è possibile comunicare gli stessi estremi di una marca da bollo per la presentazione di notifiche o per rilascio di provvedimenti conclusivi diversi.

La presente comunicazione sarà pubblicata nella pagina web “trasporti transfrontalieri” del sito istituzionale di Regione Toscana ed il nuovo facsimile di dichiarazione di assolvimento imposta di bollo (che va a sostituire la versione precedente) in formato PDF editabile sarà reperibile al link: <https://www.regione.toscana.it/-/procedure-e-modulistica-esportazioni-intracomunitarie-verso-paesi-terzi>.

Distinti saluti

Il Dirigente
dott. Sandro Garro

Per informazioni:

P.O. di riferimento: dott. Rino Paragona (tel. 055.4386640 - rino.paragona@regione.toscana.it – Ufficio Territoriale Regionale di Grosseto – Via Cavour n. 16 - 58100 Grosseto)